

XL.

TORNATA DEL 1º LUGLIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Sunto di petizioni* — *Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1901 »* (N. 100) — *Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali »* (N. 4-bis) — *Approvazione del progetto di legge: « Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria »* (N. 105) — *Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle piante organiche del personale delle poste e dei telegrafi e provvedimenti concernenti il personale stesso »* (N. 124) — *Approvazione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra »* (N. 10-bis) — *Discussione del progetto di legge: « Indennità agli impiegati residenti in Roma »* (N. 92) — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Cantoni e Baccelli Giovanni* — *Presentazione di progetti di legge* — *Ripresa della discussione generale del Progetto N. 92: parlano i senatori Frcla, presidente dell'Ufficio centrale, Paternostro, Cavasola, Pierantoni, relatore, ed il ministro del tesoro* — *Chiusura della discussione generale* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Carlo Cerruti domanda un congedo di sei giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 55. — Il presidente dell'Unione italiana degli impiegati civili (sezione Bari), fa istanza al Senato, a nome di quell'Associazione perchè venga modificato il disegno di legge sulla « Cedibilità ed insequestrabilità degli stipendi ».

« 56. — Il presidente della Deputazione provinciale di Venezia fa istanza al Senato, a nome della Deputazione stessa, perchè venga modificato il disegno di legge relativo alla « Legge forestale ».

« 57. — Il signor De Stefano Samuele, candidato usciere giudiziario, di Reggio Calabria,

ed altri suoi colleghi, fanno istanza al Senato perchè venga modificato il disegno di legge sull'« Ordinamento degli uscieri giudiziari ».

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1901 » (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1901 ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 100).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire seicentocinquanta mila (L. 650,000) da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero

dei lavori pubblici, allo scopo di riparare ai danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901.

(Approvato).

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa di lire cinquecentottantacinquemila (L. 585,000) per sussidiare la provincia, i comuni e i consorzi per ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.

I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 3.

I sussidi di cui all'art. 2 saranno concessi alle provincie nella misura di un quinto, e ai comuni e consorzi in ragione di un quarto sulla spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

(Approvato).

Art. 4.

La ripartizione delle spese di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è determinata dalla tabella annessa.

Tabella della ripartizione annuale delle spese di cui agli articoli 1 e 2.

	ESERCIZI FINANZIARI				TOTALE
	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	
Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901 in base all'art. 1 della legge . . .	150,000 »	250,000 »	250,000 »	»	650,000 »
Sussidi alle Provincie e Consorzi per ripristino delle opere pubbliche stradali e idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane in base all'art. 2 della legge	50,000 »	200,000 »	150,000 »	185,000 »	585,000 »
Totale	200,000 »	450,000 »	400,000 »	185,000 »	1,235,000 »

(Approvato).

Art. 5.

Le domande pel conseguimento dei sussidi di cui alla presente legge, dovranno essere presentate nel perentorio termine di un anno dalla data della pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Art. 6.

Sono estese ai consorzi di comuni ed ai comuni, danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, le disposizioni dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 341.

(Approvato).

Art. 7.

Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, e alle opere di difesa di proprietà privata e consorziale le disposizioni degli art. 8, 9, 10 e 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341.

(Approvato).

Art. 8.

La somma da iscriversi per la durata di 35 anni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio in dipendenza dell'art. 12 della citata legge, e da erogarsi agli effetti degli art. 6 e 7 della presente legge, sarà aumentata di lire centocinquantamila (150,000) all'anno, e le eventuali eccedenze sulla predetta somma saranno vincolate fino alla estinzione completa dei crediti degli enti ed istituti sovventori per il capitale e per accessori.

(Approvato).

Art. 9.

Le domande pel conseguimento dei mutui, che potranno essere concessi in base all'art. 7 della presente legge per la riparazione dei danni arrecati ai fabbricati urbani e rustici e alle opere di proprietà privata dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, dovranno essere dirette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e presentate al sindaco del comune nel perentorio termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Le domande di prestiti saranno sottoposte al parere della Commissione istituita in base all'art. 14 della legge predetta.

(Approvato).

Art. 11.

Per la esecuzione della presente legge saranno applicate le disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1901, n. 341.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 4 bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura di questo disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 4-bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli allievi sergenti contraggono la ferma di anni tre. La ferma dei sottufficiali è di tre anni.

(Approvato)

Art. 2.

Compiuta la ferma il sottufficiale può essere ammesso a due successive rafferme di un anno sino al compimento del quinto anno di servizio. A coloro che cessino dal servizio dopo la prima rafferma, è concessa una indennità di lire 250. L'indennità sarà di lire 350 per coloro che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

Compiuto il quinto anno di servizio, il sottufficiale, che possenga i requisiti determinati dal regolamento e trovi posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo, altrimenti dev'essere congedato. Il sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare, potrà essere trattenuto alle armi oltre il quinto anno di servizio, con rafferme annuali senza soprassoldo sino al compimento del decimo anno di servizio.

Dopo la rafferma triennale il sottufficiale, già rafferma con soprassoldo, è ammesso a quattro successive rafferme annuali con soprassoldo. Se non trova posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può rimanere alle armi con rafferme di un anno senza soprassoldo sino al compimento del dodicesimo anno di servizio.

(Approvato)

Art. 3.

Compiuto il 12º anno di servizio, il sottufficiale che trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti dalla presente legge sino al compimento di 25 anni di servizio e 42 di età; dopo di che non potrà ottenere ulteriori rafferme, nè con soprassoldo, nè senza soprassoldo.

Il sottufficiale che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani, dev'essere congedato, acquistando diritto alla indennità stabilita dalla presente legge e ad uno degli impieghi che si facciano vacanti in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

Possono aspirare alle rafferme con soprassoldo nei limiti stabiliti dai rispettivi organici i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, possono aspirare alle rafferme con premio.

I tamburini maggiori sono ammessi alle rafferme con premio alle condizioni e nella misura stabilita per i sottufficiali trombettieri.

(Approvato).

Art. 5.

Le rafferme con soprassoldo sono le seguenti e decorrono col relativo soprassoldo dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate :

a) una rafferma triennale con soprassoldo annuo di L. 109.50;

b) quattro rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 219;

c) otto rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 365;

d) cinque successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 419.75, sino a che il sottufficiale rimanga alle armi.

Il soprassoldo è sospeso durante la sospensione dal grado e durante il tempo passato in una scuola militare per conseguire la promozione a sottotenente.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo, trasferiti nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè vi rimangano, il soprassoldo di cui godevano al momento del trasferimento.

I sottufficiali provvisti del soprassoldo di L. 365, possono contrarre matrimonio senza vincolo alcuno di rendita, ad eccezione dei marescialli i quali debbono comprovare di possedere la rendita prescritta.

(Approvato).

Art. 6.

Il sottufficiale, che cessa dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con soprassoldo, acquista diritto al pagamento di una indennità di lire 1000.

Questa indennità è aumentata di lire 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo, compiuta oltre la triennale, sino ad un massimo di lire 2000.

L'indennità non potrà ad ogni modo essere minore di lire 2000 per il sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo aver compiuto dodici anni di servizio, purchè abbia rivestito, anche per una sola volta, la qualità di rafferma con soprassoldo.

Le indennità divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime. La retrocessione dal grado non pregiudica il diritto al pagamento delle indennità che il sottufficiale avrebbe acquistato, qualora avesse cessato dal servizio alle armi prima della retrocessione.

I sottufficiali, che contraggono matrimonio dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, possono ottenere il pagamento di una parte della indennità sino al massimo di tre quarti della indennità stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il sottufficiale rafferma con soprassoldo, che venga riformato prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, acquista diritto ad una indennità di lire 300, se abbia compiuto il primo anno di rafferma, o di lire 600, se abbia compiuto anche il secondo.

La stessa indennità di lire 300 o 600 ed alle stesse condizioni sarà corrisposta agli eredi del rafferma con soprassoldo, morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

Il sottufficiale nominato ufficiale riceve, per una volta sola, una indennità pari a tante volte lire 300, quanti sono gli anni di servizio compiuti in più dei cinque. Ad ogni modo l'indennità non potrà mai superare lire 2000.

(Approvato).

Art. 8.

Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di rafferma con soprassoldo, è dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle Amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitoli riservare impieghi.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Però dopo un anno dalla riammissione può essere ammesso alla rafferma triennale, purchè conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali, salvo, per i diritti all'impiego, il disposto dell'art. 31 della legge 8 luglio 1883.

(Approvato).

Art. 10.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

1° Sergente - Vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° Furiere - Brigadiere dei carabinieri reali;

3° Furiere maggiore;

4° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).

Il grado di maresciallo è conferito esclusivamente a scelta a quei furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggioranza nei battaglioni e nei reggimenti di fanteria ed analogamente nei comandi corrispondenti degli altri corpi dell'esercito.

In tempo di pace nessun sergente può essere promosso furiere, se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessun furiere può essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi; nessun furiere maggiore potrà essere promosso maresciallo, se non conta almeno dodici anni di servizio alle armi.

Il capo-fanfara di cavalleria quando abbia i voluti requisiti artistici che saranno determinati da apposito regolamento, ed i maestri di scherma potranno essere promossi marescialli non appena sia promosso a detto grado nel proprio corpo un furiere maggiore meno anziano di loro.

Il sottufficiale che cessi dall'impiego inerte al grado di maresciallo, è esonerato di autorità da detto grado.

La esonerazione di autorità e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal ministro della guerra con le norme del regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

L'assegno giornaliero del maresciallo è di lire 3.15.

La pensione di riposo è quella stessa stabilita per tale grado dalla tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1903.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle delle altre leggi che possono avervi attinenza.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno entro tre mesi dichiarare se optino per l'impiego civile o per rimanere alle armi.

Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere tratti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data dell'opzione e ad ogni modo non oltre i limiti di età e di servizio di cui al precedente articolo 3. Coloro che non accettino l'impiego offerto, dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

Coloro che rinunziano all'impiego o vi abbiano già rinunciato potranno rimanere in servizio sino al compimento del 30° anno di servizio e del 47° anno di età, continuando nel soprassoldo di lire 419.75.

Coloro che abbiano rinunciato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno più aspirarvi, a meno che cessino di autorità dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovassero ammogliati, non saranno soggetti, venendo promossi marescialli, all'obbligo stabilito all'art. 5.

(Approvato).

Art. 14.

I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio e non siano in attesa d'impiego o vi rinuncino,

avranno la preferenza nella nomina al grado di maresciallo, purchè posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

I sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il ventesimo anno di servizio, saranno ammessi al soprassoldo di L. 419.75 dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 16.

I sottufficiali e gli allievi sergenti vincolati alla ferma di anni 5, continueranno nell'obbligo contratto senza aver diritto ad alcun premio al termine della ferma.

(Approvato).

Art. 17.

I sottufficiali rafforzati con soprassoldo che abbiano già compiuto l'ottavo anno di servizio e sieno entrati nel nono, potranno chiedere di essere congedati, percependo l'indennità di L. 1000. Quelli che si trovano nel decimo, nell'undicesimo o nel dodicesimo anno di servizio, potranno del pari chiedere di essere congedati, acquistando rispettivamente diritto alla indennità di L. 1250-1500-1750.

(Approvato).

Art. 18.

Durante i primi anni dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, secondo che verrà stabilito dal regolamento, e ad ogni modo per un tempo non superiore a quattro anni, l'indennità per i sottufficiali rafforzati con soprassoldo, che al compimento del dodicesimo anno di servizio verranno congedati acquistando diritto ad impiego, sarà portata da L. 2000 a L. 3000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 105).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento di L. 119,954.55 a favore della signora Augusta Trevisani, già istitutrice del Regio Collegio femminile di Verona, in adempimento della sentenza 3-6 agosto 1901 della Corte d'appello di Venezia, passata in giudicato.

Tale somma di L. 119,954.55 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

In adempimento della sentenza stessa viene inoltre alla signora Augusta Trevisani, già istitutrice nel Collegio femminile predetto, assegnata sul bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1897, l'annua pensione vitalizia di L. 1660.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle piante organiche del personale delle poste e dei telegrafi e provvedimenti concernenti il personale stesso » (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni

alle piante organiche del personale delle poste e dei telegrafi e provvedimenti concernenti il personale stesso ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 124).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono modificate le tabelle organiche del personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi annesse al Regio decreto organico 26 gennaio 1899, n. 43, come segue:

1° Nella tabella A (*Personale direttivo*) sono aggiunti:

10 posti di segretario di 1^a classe a lire 4000;

40 posti di segretario di 2^a classe a lire 3500;

60 posti di segretario di 3^a classe a lire 3000;

50 posti di vicesegretario di 2^a classe a lire 2000;

e sono soppressi:

70 posti di vicesegretario di 1^a classe a lire 2500;

2° Nella tabella B - quadro 1° - (*Personale amministrativo e contabile*) sono aggiunti:

480 posti di ufficiali di 5^a classe a lire 1200;

3° Nella tabella C - quadro 1° - (*Personale d'ordine*) sono aggiunti:

370 posti di aiutanti di 4^a classe a lire 1200;

ed è soppressa l'intera 5^a classe di aiutanti a lire 1000;

4° Nella tabella D - quadro 1° - (*Agenti subalterni*) sono aggiunti:

320 posti di portalettere e serventi di 2^a classe a lire 1000;

e sono soppressi:

320 posti di portalettere e serventi di 3^a classe a lire 900.

(Approvato).

Art. 2.

L'aumento dei posti, come sopra, stabilito nella tabella B, è *transitorio*; e perciò non saranno indetti nuovi concorsi per alunni fino a tanto che l'ultima classe degli ufficiali a L. 1200 non sia riportata al numero normale, che viene fin d'ora stabilito in quello di posti 500.

(Approvato).

Art. 3.

Allo stipendio massimo attuale degli ufficiali telegrafici, sono aggiunte due classi a L. 3000 ed a L. 3300.

Fermi restando gli aumenti quadriennali di L. 250 fino a raggiungere lo stipendio massimo attuale di L. 2700, i due aumenti ulteriori di L. 300 ciascuno verranno normalmente accordati alla maturazione di periodi quinquennali.

In analogia alle qualifiche di cui nel quadro primo della tabella B, annessa al regio decreto, n. 43, del 26 gennaio 1899, è conferito il titolo di capo ufficio agli ufficiali telegrafici che raggiungeranno lo stipendio di lire 2700.

(Approvato).

Art. 4.

Nei riguardi dei quadrienni e dei quinquenni di cui sopra, l'effetto dei punti di merito stabiliti con gli articoli 242, 243 e 244 del regolamento organico approvato col regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19, sarà quello di anticipare di sei mesi la maturazione dei suddetti periodi per ogni 10 punti di merito conseguiti.

L'anticipazione stessa non potrà però superare in complesso il termine di un anno per ogni periodo quadriennale, e di un anno e mezzo per ogni periodo quinquennale.

(Approvato).

Art. 5.

Ai maggiori bisogni di personale ausiliario, occorrente per il progressivo incremento dei servizi, il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà facoltà di provvedere mediante personale fuori ruolo con la denominazione di *Assistenti*, scelto

in seguito ad esame di concorso teorico-pratico, tra i supplenti degli uffici postali e telegrafici di seconda e terza classe, che posseggano i requisiti voluti dall'art. 134 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19.

Il programma di esame sarà stabilito con decreto ministeriale.

Al primo concorso saranno eccezionalmente ammessi tutti i supplenti, senza eccezione di età, presso l'amministrazione centrale, le direzioni e gli uffici di 1ª, 2ª e 3ª classe, purchè abbiano almeno sei mesi di servizio effettivo e comprovato, anteriore al 1º maggio 1902. I supplenti in missione che non supereranno la prova, cesseranno dalla missione.

(Approvato).

Art. 6.

Gli *assistenti* non hanno diritto a pensione di riposo secondo le leggi per gl'impiegati civili dello Stato; ma sono iscritti d'ufficio alla Cassa Nazionale di previdenza nel ramo « Assicurazioni del reddito vitalizio » e sono retribuiti con indennità giornaliera lorda di lire 3.10 dalla quale, oltre il prelevamento della tassa di ricchezza mobile, sarà dedotto anche il contributo alla Cassa Nazionale suddetta in misura tale che la diaria netta corrisponda a lire 2.50.

(Approvato).

Art. 7.

Gli *assistenti* sono ammessi in servizio con decreto ministeriale previa prestazione di una cauzione di lire 250, e possono nella stessa forma essere licenziati senza diritto a compenso:

1. per cattiva condotta o per inettitudine;
2. per cessazione di bisogno, con preavviso di sei mesi.

(Approvato).

Art. 8.

Gli *assistenti* hanno titolo, mediante esame di concorso, al passaggio in pianta stabile nel ruolo del personale di terza categoria, per la metà dei posti vacanti non riservati agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni militari ed in mancanza di questi agli ex sottufficiali

dell'esercito in forza delle leggi 8 luglio 1883, n. 1470 e 14 luglio 1887, n. 4719 ed in concorso cogli agenti subalterni, giusta gli articoli 131 e 133 del citato regolamento organico.

Gli *Assistenti* passando in pianta stabile non hanno diritto alla pensione secondo la vigente legge per gli impiegati civili dello Stato, ma sono sottoposti alla ritenuta ordinaria che sarà versata alla Cassa Nazionale di Previdenza, ramo assicurazioni del reddito vitalizio, insieme al contributo complementare pagato dallo Stato per assicurar loro un trattamento di riposo pari a quello degli altri impiegati civili governativi.

(Approvato).

Art. 9.

Sono modificati l'articolo 8 del Regio decreto 26 gennaio 1899, n. 44, nonchè l'articolo 314 del regolamento organico sovra citato nel senso che la retribuzione dei vuotacassette, dei portapieghi e dei portalettere suburbani varia dal minimo di lire 700 al massimo di lire 900. Questi agenti fuori ruolo sono iscritti d'ufficio, come sopra, alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

Art. 10.

L'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, avrà effetto dal 1º luglio 1902.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1902-903, la maggiore spesa di L. 760,646 occorrente per l'attuazione delle modificazioni organiche di cui sopra.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 10 bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 10 bis).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchessia:

a) granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina;

b) tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che, sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.

(Approvato).

Art. 2.

È vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti, anche se l'avaria sia avvenuta durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

(Approvato).

Art. 3.

La circolazione nel Regno, la macinazione e la utilizzazione del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, sono soggette ad autorizzazione del prefetto o delle autorità locali, alle condizioni fissate dal regolamento.

La mancanza di autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

(Approvato).

Art. 4.

Le contravvenzioni ai tre precedenti articoli saranno denunziate all'autorità giudiziaria dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e saranno punite con ammenda da L. 51 a L. 2000.

L'ufficiale sanitario comunale, oltre che al sindaco e al medico provinciale, denunzierà direttamente all'autorità giudiziaria le trasgressioni alla presente legge ed al corrispondente regolamento, le quali importino applicazione di pena.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle contravvenzioni andranno a beneficio delle istituzioni locali per la prevenzione e la cura della pellagra.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali sanitari e i vigili sanitari avranno facoltà di visitare i depositi dei negozianti di granaglie e di farine, gli opifici dei mugnai, i panifici ed i pastifici per assicurare l'osservanza della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni caso di pellagra, anche incipiente, deve essere denunziato nei modi stabiliti dagli articoli 45 e 47 della legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849.

(Approvato).

Art. 8.

I Comuni, dove sia stata accertata endemia pellagrosa, saranno sottoposti al regime speciale dell'articolo 9 e seguenti della presente legge.

La dichiarazione di applicazione degli articoli stessi è fatta con decreto motivato del prefetto, inteso il parere del Consiglio provinciale di sanità. Essa è esecutiva dal giorno della notificazione amministrativa al sindaco, che deve pubblicarla nello stesso giorno.

(Approvato).

Art. 9.

Nei Comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettate alla vigilanza ed alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

Le norme provvisorie per la immediata esecuzione del presente articolo e dei seguenti, e i regolamenti speciali per disciplinarla in modo permanente, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed anche i Comizi agrari ed altri Istituti agricoli legalmente esistenti nella provincia, per la parte culturale.

(Approvato).

Art. 10.

Nei Comuni dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e, dove esiste, la Commissione pellagologica provinciale, ha facoltà di ordinare la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco, di capacità corrispondente al bisogno locale.

L'esercizio verrà regolato dalle norme prescritte dal regolamento per l'esecuzione della legge.

Il prefetto ha parimenti facoltà di ordinare al comune di destinare un locale, a giudizio dell'ufficiale sanitario, igienicamente adatto al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti che manchino di case sane, e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione famigliare.

All'impianto dell'essiccatoio ed alla costruzione od adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici stabiliti dalla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

(Approvato).

Art. 11.

La Giunta comunale forma e tiene in corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie siano impotenti a procacciare l'alimentazione curativa.

L'alimentazione curativa dei poveri malati di pellagra è obbligatoria.

(Approvato).

Art. 12.

Alle spese, di cui agli articoli 10, 11 e 12, si provvede:

a) col prodotto della beneficenza privata;

b) col concorso eventuale degli enti e degli istituti pubblici;

c) col provento delle ammende di cui all'art. 5;

d) col concorso del comune e della provincia nella misura di una metà per ciascuno;

e) con i sussidi dello Stato.

I proventi, di cui alle lettere a e b, andranno a diminuzione della quota del comune.

(Approvato).

Art. 13.

I malati poveri, per i quali sia accertata la insufficienza o la inefficacia della alimentazione curativa, devono essere ricoverati in pellagrosari, in ospedali, o in altri locali opportunamente ordinati.

(Approvato).

Art. 14.

Nei modi e colle forme determinate dal regolamento, potranno, per decreto ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali od essere costituite Commissioni pellagrologiche provinciali o comunali per coadiuvare le autorità locali nell'applicazione della presente legge.

Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per la introduzione di migliori pratiche agricole.

(Approvato).

Art. 15.

In caso di esitanza o di rifiuto da parte di qualche comune all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, provvederà il prefetto colle facoltà a lui demandate dalla legge comunale e provinciale, col concorso, per quanto occorra, della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 16.

Per l'attuazione dei provvedimenti preventivi, come per i curativi, i comuni e le provincie possono unirsi in consorzio, secondo le circostanze locali e le loro convenienze.

(Approvato).

Art. 17.

Sul bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata annualmente in apposito capitolo, la somma di L. 100,000 per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Uguale stanziamento sarà fatto sul bilancio del Ministero di agricoltura e commercio per incoraggiamento e aiuti ad istituti preventivi di indole economica e per miglioramento delle pratiche agrarie.

(Approvato).

Art. 18.

Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra, il Ministero delle finanze è autorizzato a far distribuire gratuitamente ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie per uso esclusivo di consumo alimentare, il sale loro occorrente nelle quantità indicate, sulla propria responsabilità, dall'ufficiale sanitario.

La destinazione del sale distribuito ad uso diverso dall'indicato sarà punita come contravvenzione alla privativa, giusta la legge 15 giugno 1865, n. 6397.

(Approvato).

Art. 19.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio, inteso il Consiglio superiore di sanità.

(Approvato)

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Indennità agli impiegati residenti in Roma » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità agli impiegati residenti in Roma ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 92).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cantoni.

CANTONI. Onorevoli senatori, io debbo dire due parole soltanto per spiegare il controprogetto da me presentato, e le ragioni che mi hanno mosso a presentarlo.

Le discussioni avvenute nell'Ufficio centrale mi avevano persuaso che un rigetto puro e semplice di questa legge nelle condizioni attuali non fosse nè opportuno nè conveniente, ma vi si dovesse sostituirne un altro che tenesse conto anche degli impiegati fuori di Roma.

Infatti oltre gli impiegati residenti in Roma, ve ne sono altri che si trovano, pel dispendio, in condizioni pari a questi e, per altri rispetti, in condizioni assai peggiori, come ad esempio quelli che hanno residenza in luoghi insalubri e malarici. Si vede dunque facilmente quale sia stato il sentimento che ha ispirato il mio progetto.

Pareva a me, che facendosi un progetto a favore degli impiegati di Roma, non si dovesse in quest'atto medesimo lasciare in disparte gli altri impiegati, che lontani di qui servono lo Stato con uguale zelo e fedeltà. Che se questi non possono al pari di quelli di Roma, avere sul Governo e sul Parlamento quella diretta influenza che è data dalla vicinanza, l'uno e l'altro dovevano rivolgere il pensiero a loro con eguale amore e sollecitudine. Diversamente si avverrà pur troppo anche in questo caso il detto francese che gli assenti hanno sempre torto. Mirando dunque a togliere il cattivo effetto morale e politico che una legge esclusiva per Roma avrebbe fatto, partii nel mio controprogetto dal principio che la somma disponibile fosse divisa in parti uguali tra gli impiegati residenti in Roma e quelli fuori di Roma.

La maggiore obiezione fatta alla mia proposta fu questa, che la somma è così piccola che, di videndola, gli impiegati non ne avrebbero avuto un vantaggio sensibile.

Ma prima di tutto io ho già nel mio progetto provveduto al modo di accrescere quel fondo, modo che anche per altre ragioni è il più conforme agli alti interessi dello Stato. E d'altra parte, se un mezzo milione, anche ristretto agli impiegati che fuori di Roma si trovano nelle condizioni peggiori, è piccolissima cosa, è pur qualche cosa; non è ancora la giustizia, ma è un principio di giustizia, il quale avrebbe

fatta una buona impressione morale e politica. Io quindi proposi il mio controprogetto nel desiderio e anche nell'augurio, senza però averne grande speranza, che il Ministro del tesoro lo avesse ad accettare.

Il ministro chiamato nell'Ufficio centrale dichiarò invece esplicitamente che egli non accettava nè il mio controprogetto nè un ordine del giorno, ispirato ai medesimi sentimenti, presentato dal presidente senatore Frola.

In questo stato di cose a me non resta da far altro che ritirare il mio controprogetto, pur dichiarando di restar fermo nelle mie idee e nella mia persuasione che il Ministero avrebbe dovuto nelle sue proposte attenersi al principio che ha ispirato il mio controprogetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giovanni Baccelli.

BACCELLI GIOVANNI. Sono lieto di prendere per la prima volta la parola innanzi a quest'alta assemblea in una causa che io credo più nobile e più giusta non vi sia.

Non discuterò certamente il fondo della legge; mi limiterò soltanto a rispondere alle obiezioni che le si fanno.

La prima obiezione è questa.

Si dice: a Roma il vivere non è più caro che nelle altre città d'Italia come Milano, Genova, Torino, Bari, ecc.

Ma io rispondo: Non abbiamo recenti ed esatte statistiche da cui si possa rilevare un confronto fra le diverse città d'Italia per stabilire quale sia la città dove il vivere è più caro. Quello che sappiamo di certo e che tocchiamo con mano ogni giorno è che la vita a Roma è carissima.

È noto a tutti che da qualche anno a questa parte il prezzo delle pigioni è risalito assai; non appena sta per terminare il contratto di affitto, si presenta il padrone della casa a chiedervi un nuovo affitto ma con un nuovo aumento di pigione.

È noto a tutti che il prezzo dei viveri nella capitale è altissimo. E perchè? Perchè in questa città campata in mezzo quasi a un deserto, ogni oggetto non solo costa per il prezzo di produzione, ma costa anche per il sopra prezzo di lungo trasporto. (*Benissimo*).

E poi chi non sa che i dazi di consumo sono più gravi in Roma che altrove.

Prendete le tariffe di questi dazi, esamina-

tele, confrontatele e troverete che i dazi di consumo sono più alti in Roma che altrove.

Le tasse di famiglia sono più alte in Roma che nelle altre città.

Le stesse grandi distanze da un punto all'altro di questa metropoli obbligano continuamente gl'impiegati a salire e scendere dai tramways e omnibus e pagare ogni giorno i trasporti della stessa loro persona per andare al loro ufficio! E l'esigenza sociali che impone una capitale, sono quelle che esige una città di provincia?

Ma perchè m'indugio su questo argomento quando lo Stato stesso riconosce questa condizione di cose in Roma?

È lo Stato il quale accordando ai militari un'indennità in ragione delle città di residenza, a quelli residenti in Roma dà quella di L. 25 mensili, laddove per altre città, come Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Bari, Spezia non concede loro che solo 10 lire.

Dunque lo Stato stesso riconosce che in Roma il disagio economico è più grave che nelle altre città.

Ma se il caro della vita in Roma è permanente e continuo, ve n'ha poi un altro anche frequente sebbene eventuale. Vi ha in Roma frequenti occasioni di feste e solennità pubbliche, quando accorre qui da ogni parte d'Italia e del mondo un innumerevole stuolo di persone. Voi sapete come in quei giorni e in quelle circostanze rincari il prezzo dei viveri e il povero impiegato a 2000, 2500, 3000 lire ha pure bisogno di sopperire a questi eventuali rincari.

Del resto Roma, come capitale d'Italia, è destinata ad un continuo incremento di popolazione e noi abbiamo fede che questo sviluppo della nostra capitale non cessi, anzi diventi ogni giorno più prospero e fecondo.

Rispondo adunque alla prima obiezione dicendo che Roma è una città dove il vivere è necessariamente, assolutamente caro, e se non possiamo stabilire che sia il più caro, è certamente carissimo.

Una seconda obiezione è questa; ma se voi non potete stabilire che in Roma il vivere è più caro che in altre città, dovete concedere anche agli impiegati di quest'altre città la indennità che concedete a Roma.

Ed in rispondo che ammessa la parità nelle condizioni di disagio economico fra alcune città,

il diritto degli impiegati residenti in Roma alla indennità è un diritto prevalente a quello degli altri residenti in provincia.

È prevalente perchè per gl'impiegati residenti in Roma si tratta di restituire la indennità che fu loro tolta, mentre per gl'impiegati delle altre provincie si tratterebbe di concedere un'indennità che non hanno mai avuta. (*Benissimo, approvazioni*).

Fin dal trasporto della Capitale da Firenze in Roma, cioè fin dal 1871 fu concessa agli impiegati dell'Amministrazione centrale una indennità per sopperire al disagio economico in cui si sarebbero qui trovati, dove i viveri sono cari, dove le pigioni sono altissime.

Nel 1872 venne la legge, la quale estese a tutti gl'impiegati residenti in Roma e fissò una doppia indennità, un'indennità proporzionata allo stipendio (un decimo di aumento) ed una indennità fissa che è quella da L. 250 o 300 secondo i casi.

Nel 1876 questa stessa indennità fu anche aumentata.

Gl'impiegati residenti in Roma ebbero dunque quest'indennità per 24 anni continui.

Fu nel 1894 quando per il disavanzo del bilancio dello Stato che ascendeva allora a molte decine di milioni se non a centinaia, e perchè le pigioni erano ribassate per la crisi edilizia e i viveri si erano ridotti a più buon mercato, fu abolita. Ma se fu abolita per questi motivi, ossia per il disavanzo del bilancio e perchè i viveri erano scesi a buon mercato in virtù di questa stessa motivazione, si può dire che questa indennità non fu soppressa assolutamente ma fu soltanto sospesa; perchè se le ragioni per le quali era stata concessa si fossero riprodotte, per queste stesse ragioni si sarebbe dovuto riprodurre l'indennità.

Or dunque se oggi viene il Governo, anzi se risorge oggi la stessa condizione di cose, ossia il rincaro dei viveri e delle pigioni se oggi non vi è più disavanzo nel bilancio dello Stato, ma un avanzo, perchè non restituire questa indennità agli impiegati residenti in Roma?

E badate bene, o signori, che se queste condizioni economiche della città non sono ritornate all'intensità rigorosa in cui erano nel 1870 e 1876; neppure l'indennità si restituisce in quella proporzione, perchè occorre avvertire

che l'indennità che oggi si restituisce è di una misura molto inferiore a quella di prima, giacchè non si restituisce quella proporzionale, ma soltanto l'indennità fissa, e minore assai di quella antica, e per di più si restituisce ai soli impiegati che hanno uno stipendio inferiore alle L. 4,000.

Ammesso quindi che le condizioni degli impiegati residenti a Roma fossero presso a poco uguali a quelli delle altre provincie, bisogna concludere che il diritto di questi residenti in Roma sia prevalente, come vi ho detto, perchè si tratta di restituire loro in parte quello che essi già avevano e non di concedere una indennità che non hanno mai avuta.

Del resto, volendo anche fare un confronto tra queste due categorie d'impiegati, cioè tra quella dei residenti a Roma e quella dei residenti in provincia, bisogna osservare anche questo; che gl'impiegati residenti in Roma, nella massima loro parte, sono gl'impiegati delle amministrazioni centrali degli undici Ministeri. Ora questi impiegati incominciano e finiscono la loro carriera a Roma; sicchè subiscono sempre, durante tutta la loro carriera, l'influenza di questo caro, sia delle pigioni sia dei viveri. Questo non si verifica negli impiegati delle provincie, imperocchè gl'impiegati delle provincie saranno obbligati, qualche volta, a rimanere in una città, dove il prezzo dei viveri è caro, ma il più delle volte vanno di residenza in piccole città, dove il vivere è a buon mercato e dove possono anche fare qualche economia che compensa quel caro dei viveri che hanno subito in una grande città.

Ma in ogni modo vi è anche un'altra osservazione da fare tutta speciale per gl'impiegati residenti in Roma ed è questa.

Dissi che questa indennità fu tolta nel 1894, ma quando fu tolta non fu stabilita la retroattività della disposizione, onde tutti quegli impiegati che l'avevano la mantennero, e mantennero sia l'indennità proporzionale che quella fissa. Essa pertanto fu abolita solo per gl'impiegati che sarebbero nominati in Roma dal giorno della legge in appresso. Lì per lì gli effetti di questa legge non si videro, non si apprezzarono perchè rimasero tutti con l'indennità che avevano; ma dopo otto anni il numero dei nuovi impiegati è quasi la metà se non più della totalità, e la disparità del trattamento è divenuta stridente, impossibile.

Questa disparità di trattamento turba le proporzioni degli stipendi che sono stabiliti in ragioni di grado e di funzioni, e crea una condizione di privilegio odioso. Questa condizione è delicatissima e difficile. Due impiegati dello stesso grado, con le stesse funzioni, l'uno senza famiglia, l'altro con numerosa famiglia, si trovano nella stessa stanza a lavorare, e l'uno ha retribuzione maggiore, l'altro minore perchè privo d'indennità. Questa condizione di cose crea, come ho detto, un privilegio odioso, *homo sum et nihil humani a me alienum puto...*

Essa crea una specie d'invidia, di gelosia che bisogna assolutamente togliere. Se il compenso del lavoro medesimo esercitato sul medesimo luogo deve essere uguale, perchè uno deve avere uno stipendio maggiore dell'altro?

E aggiungi che molte volte avviene che un superiore abbia un emolumento minore del suo inferiore appunto per questa indennità fissa e proporzionale di cui gode l'inferiore e n'è sprovvisto il superiore venuto in Roma dopo la legge del 1894.

Questa condizione di cose che si verifica soltanto per gli impiegati di Roma deve cessare.

Se il ministro assicura che le condizioni del bilancio lo permettono e se noi sappiamo che il caro dei viveri di Roma e il fitto delle pigioni è di nuovo cresciuto perchè non restituire questa indennità che era stata loro concessa e che fu tolta solo perchè quelle condizioni erano cessate?

Del resto io non nego che anche gl'impiegati delle altre provincie debbano avere questa indennità; anzi lo affermo; ma sostengo che il diritto o almeno l'interesse prevalente è per gli impiegati residenti in Roma. Lo Stato certo non può rimediare a tutto in un momento; il Governo deve studiare, e il ministro stesso ha promesso all'altro ramo del Parlamento di studiare questa questione. Ma ad ogni modo quella della indennità degli impiegati provinciali non può essere una questione che faccia ritardare la giustizia agli impiegati residenti in Roma.

Io conchiudo col dire che se oggi tutti riconosciamo la necessità che i padroni migliorino le condizioni dei loro operai, non riconosceremo noi nello Stato il dovere di migliorare le condizioni di questi impiegati che hanno stipendi inferiori a molti salariati?

Anche questi poveri impiegati, nel maggior

numero, non hanno altro che la forza del cervello con cui lavorano e possono bene essere considerati come operai dello Stato. Quando dunque il ministro del tesoro che rappresenta lo Stato, il padrone di questi operai, crede giusto migliorare la loro condizione, quando l'altro ramo del Parlamento lo ha riconosciuto ench'esso giusto, potrò io credere che quest'alta assemblea, in cui siede il fiore del senno della nazione, non vorrà riconoscere che sia giusto restituire a questi poveri impiegati la piccola indennità che fu loro tolta per sopperire ai loro urgenti bisogni?

Concludo che non bisogna dimenticare che noi viviamo in mezzo a partiti che conoscono molto bene le vere necessità del popolo e degli impiegati, specialmente dei minimi. Non bisogna dimenticare che questi partiti vanno suggerendo che soltanto al loro avvento potranno queste essere soddisfatte. Non differiamo più adunque a concedere questo beneficio che noi riconosciamo giusto; verrebbe il giorno che noi vi saremmo costretti dalla necessità, ma in quel giorno questi impiegati non considererebbero un tale beneficio come concesso da noi, ma lo riterrebbero ottenuto dagli stessi nostri avversari.

Io credo che il Senato convinto della necessità e della assoluta giustizia di questo disegno di legge che importa un minimo aggravio all'erario ed è un grande sollievo a tanti poveri impiegati, non vorrà negare il suo voto a questo beneficio da tanto tempo reclamato e da tanto tempo promesso. (*Approvazioni*).

Presentazione di progetti di legge.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti quattro progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Sistemazione del personale straordinario nella carriera d'ordine e di quello addetto alla ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari;

Modificazione alla legge 30 dicembre 1894, n. 597, (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari;

Costruzione di un edificio ad uso della biblioteca nazionale centrale in Firenze;

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi quattro progetti di legge.

I primi tre saranno stampati e distribuiti agli uffici, ed il quarto sarà inviato all'esame della Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge per la indennità di residenza agli impiegati di Roma.

Ha facoltà di parlare il senatore Frola.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Consenta il Senato che io dica brevissime parole relativamente a questo disegno di legge.

Anzitutto debbo dichiarare che io sono favorevole alle proposte fatte dal Governo, e quindi approvo la legge, e l'approvo per motivi che dirò estrinseci che si possono facilmente comprendere senza darne la dimostrazione.

Conoscitore delle condizioni di Roma per aver io appartenuto alle pubbliche amministrazioni, conoscitore delle condizioni in cui versano gl'impiegati minori, sono ben lieto di accordare loro un piccolo contributo per sopportare i disagi della vita. Son ben lieto che si presenti occasione perchè a questi impiegati che lavorano e che non si trovano in floride condizioni si dia loro dal Governo qualche aiuto.

Questo aiuto non lo discuto ma lo accetto e l'approvo.

Però, conoscitore anche delle condizioni degli impiegati che sono lontani da Roma, in luoghi dispendiosi e disagiati, io ho formulato un ordine del giorno specifico col quale, pur approvando la legge, invitava il Governo a studiare norme comuni per risolvere la questione della indennità di residenza, ordine del giorno che ho presentato all'Ufficio centrale che ho l'onore di presiedere.

Io credo che il Governo farà bene a studiare questa condizione di cose, e risolverla presentando provvedimenti; poichè se la condizione degli impiegati di Roma merita riguardo, merita uguale riguardo la condizione degli altri

impiegati che si trovano in altri centri. E qui credo non occorra la dimostrazione voluta e desiderata dall'onorevole senatore Baccelli relativamente alle spese che si incontrano in altri centri, in altre località, perchè sono considerazioni che tutti possiamo fare, sono cognizioni che tutti possiamo peccacciarci, quindi la necessità che il Governo studi anche questa condizione di cose almeno per gli impiegati minori, come ho detto nell'ordine del giorno.

Cogli altri membri dell'Ufficio abbiamo interrogato l'onorevole ministro del tesoro perchè desse specifiche cognizioni, all'Ufficio stesso, relativamente alle condizioni del bilancio e alle conseguenze finanziarie che ne sarebbero derivate; comprendo benissimo che le conseguenze che ne deriverebbero sarebbero assai superiori a quelle contemplate nel disegno di legge, ma a mio avviso, qui non è questione soltanto di tesoro e di finanza.

Io ammiro il ministro quando si ferma e si oppone al diluviare di spese come abbiamo constatato e come constatiamo, ma però a mio avviso questa non è una questione unicamente di spesa.

Quando abbiamo impiegati dobbiamo vedere che essi lavorino, ma dobbiamo anche vedere che lavorando sieno retribuiti, come debbono esserlo, perchè possano onestamente campare la vita.

Ora quando si tratta d'impiegati minori residenti specialmente in luoghi in cui la vita è pure disagiata e dispendiosa, altrettanto che in Roma, noi crediamo che sia dovere del Governo, — e questa, ripeto, non è questione che interessi unicamente il ministro del tesoro, ma interessa il Governo tutto, — di provvedere a che questi impiegati abbiano una giusta retribuzione del loro lavoro. Certamente queste considerazioni farebbero assurgere ad altre, per esempio a quella di avere impiegati forse in minor numero, ma meglio pagati, ma ora non è il momento di discutere di questo argomento.

Noi abbiamo creduto nostro dovere di seguire in questo anche l'indirizzo che è stato dato nell'altro ramo del Parlamento, di invitare, cioè, il Governo a studiare alcune norme per regolare l'indennità di residenza, ed estenderla a tutti gli impiegati minori che si trovano in residenze più dispendiose e disagiate, e a presentare disposizioni concrete atte allo scopo.

Ho udito l'onorevole Baccelli Giovanni dimostrare la necessità che questa indennità si approvasse frattanto per gli impiegati residenti in Roma; come ho detto non discuto questa necessità, perchè approvo la legge, ma dalle considerazioni addotte dal senatore Baccelli io desumo maggior forza per sostenere quanto ho già sostenuto nell'Ufficio centrale; perchè l'onorevole Baccelli assorgendo a quanto è stabilito per i militari, assorgendo alla necessità che si prova in altri rami di elevare i salari, le retribuzioni, viene a confermare che questo criterio si deve accomunare non solo per gli impiegati residenti in Roma, ma per tutti gli impiegati delle altre pubbliche amministrazioni.

Non voglio più oltre tediare il Senato insistendo su questa questione che il Senato conosce assai meglio di me; soltanto faccio appello al Governo, non al solo ministro del tesoro, perchè ponderi quanto l'Ufficio centrale ha creduto pure di osservare relativamente a tutti gli impiegati non soltanto delle amministrazioni di Roma, ma di tutte le amministrazioni degli altri centri. Ponderi anche quanto si trovava nel contro-progetto del senatore Cantoni, il quale, non rifiutando l'indennità a Roma, pur desiderava che questo fondo venisse ripartito per tutti gli altri impiegati, e veda quali provvedimenti si possano prendere per evitare qualsiasi malcontento, per evitare che quella giustizia distributiva, che a tutti si impone, non venga pure meno in questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Comincio col ringraziare l'onorevole senatore Cantoni di aver ritirato il suo controprogetto, e mi preme di assicurarlo che se non ho potuto dare la mia adesione alle sue proposte, il mio diniego non provenne certo da minore deferenza verso di lui.

Nel brevissimo tempo che ebbi per esaminare il controprogetto potei convincermi che il medesimo, forse per il desiderio del proponente di rimanere nei limiti della spesa fissati nel disegno di legge, si riduceva ad un provvedimento che non poteva produrre effetto utile per gli impiegati fuori di Roma, mentre riduceva i benefici per quelli della capitale a pro-

porzioni affatto insignificanti. Pur tenendo conto degli impiegati delle sole dieci città indicate nella relazione dell'Ufficio centrale, che io non so se rappresentino le sole città d'Italia che offrano condizioni d'esistenza più disagiate in confronto di tante altre, anche ripeto limitandomi a queste dieci città e non estendendo il provvedimento dell'indennità a tutti i funzionari in esse residenti ma limitandolo ai soli impiegati che non godano uno stipendio superiore alle lire 2000, mi è risultato che il numero di questi funzionari supera i 12,000. Il conto è facile: 40 lire e frazione per ciascun impiegato in media: evidentemente non si avrebbe più che un provvedimento di beneficenza! Detto ciò, poichè nessuna voce è sorta in Senato a combattere il disegno di legge, potrei astenermi dal tediare gli onorevoli senatori con qualsiasi considerazione, pur tuttavia prego quest'alto Consesso di permettermi di aggiungere brevissime parole. A tale preghiera mi muove quel senso di alto rispetto che provo verso il Senato e che mi fa ritenere che il Governo debba spiegar sempre a quest'onoranda assemblea le ragioni che suffragano una sua proposta. Aggiungo che nemmeno posso disconoscere che quantunque nessuna obiezione si sia sollevata in quest'aula, tuttavia obiezioni e censure non lievi furono sollevate fuori di qua, e certo l'eco loro giunse anche qui dentro.

Comincerò con una constatazione, che mi pare importante. Nessuno ha trovato di poter affermare che non esistano ragioni di grande equità per concedere l'indennità di residenza agli impiegati di Roma che ne sono privi; nessuno quindi ha disconosciuto il fatto sostanziale, prevalente su ogni altro, che le condizioni della vita nella capitale del Regno sono tali da rendere necessario, equo, un trattamento speciale per i funzionari che vi risiedono. Adunque nessuna ragione positiva si è saputa rintracciare per combattere la legge; bensì sole ragioni di raffronto.

Si afferma, nè io lo nego, che le condizioni della vita, in altre città d'Italia, sono ad un dipresso, altrettanto costose quanto lo sono in Roma.

Non discenderò, ora, ad analizzare quanto questa affermazione sia precisa; è una indagine, del resto, ben difficile a farsi, mentre i

coefficienti di valutazione che si dovrebbero tenere a calcolo, sono di loro natura molteplici e ben diversi tra loro.

Ma a me pare che se si voglia considerare il provvedimento del quale ora si tratta, nel suo vero ambito, quest'indagine non sia punto necessaria.

Intendo che a questo studio di raffronto si dovesse addivenire, se si trattasse di un provvedimento d'indole generale, il quale si proponesse per la prima volta e nell'intento di riparare in tutto il Regno alle diverse condizioni, che vengono fatte alle private economie dei funzionari dalle diverse condizioni locali. Ma il problema che sta innanzi a noi è assai più limitato, è del tutto circoscritto. Anche allorquando per la prima volta si trovò giusto dallo Stato di accordare un'indennità agli impiegati residenti in Roma, molto probabilmente si saranno avute altre città nelle quali il disagio della vita economica era pari a quello di Roma; eppure anche allora il provvedimento si è limitato ai soli funzionari residenti in questa città.

Nel 1894 l'indennità venne mantenuta per gli impiegati che erano già in Roma; ma venne tolta per gli impiegati che vi si sarebbero recati in seguito per nuova destinazione.

Ha già osservato il senatore Baccelli che il provvedimento, così organizzato, ha creato una diversità di trattamento stridente, la cui ingiustizia, giorno per giorno, si manifesta in proporzioni più gravi, mentre l'indennità rimane ai funzionari che hanno acquistato stipendi più elevati, e ne restano privi i funzionari che hanno stipendi più bassi. S'intende facilmente il senso di disgusto che deve infondersi in funzionari trattati in modo tanto diverso, quantunque dimoranti nella stessa città ed addetti agli stessi uffici.

Ma nel 1894 il provvedimento trovò la sua giustificazione in due cause, l'una e l'altra molto tristi.

Principale la condizione disagiata della pubblica finanza, che obbligava lo Stato a richiedere ad ogni classe di cittadini sacrifici non lievi, anche senza troppo riguardo nella scelta dei mezzi. Secondaria la crisi edilizia, la quale ha certo indebolito l'economia generale della città, ma ha prodotto in quel momento un fe-

nomeno utile per una classe di cittadini, per coloro cioè che devono abitare a pigione.

La crisi edilizia difatti ha avuto per effetto immediato un sensibile ribasso nella misura degli affitti.

Si è creduto che tale fenomeno potesse esser duraturo, e fu fortuna che riuscisse invece transitorio; poichè la ripresa degli affitti rappresenterebbe in se stessa un indice di migliorata economia, dimostrerebbe cioè che la condizione economica della città risorge e si rimette da quelle condizioni depresse nelle quali disgraziatamente era caduta.

PATERNOSTRO. Non quando è fittizia.

PRESIDENTE. Non interrompano.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Non indagherò se il fenomeno sia o no fittizio, mi limito a constatarlo.

Ma la ripresa in aumento degli affitti accresce intanto quel disagio, che per i limiti modesti di gran parte di stipendi e salari tiene già angustiato un gran numero di coloro che prestano i loro servizi allo Stato.

I lagni sorsero prima isolati, poi ripetuti su larga scala, ed il Governo non potè disconoscere il fondamento di verità che avevano.

Nel cercare di porvi rimedio il Governo procurò di attenersi ad ogni possibile norma di economia. Non fu proposto il ripristino del decimo degli stipendi, di cui godono i funzionari che ebbero conservate le indennità nel 1894.

Si esclusero gli stipendi superiori al limite di lire 4000, e si ridussero in limiti più ristretti le varie misure delle singole indennità.

Il disegno di legge non deve quindi essere considerato come un provvedimento d'ordine generale, bensì sotto un punto di vista più limitato.

Il ritorno di determinate circostanze, la cui scomparsa aveva giustificato l'abolizione della indennità, costringe ad un provvedimento: tale provvedimento consiste nel riproporre, benchè in misura assai limitata, quello stesso sollievo che altre volte fu riconosciuto indispensabile. Questa, e non altro, è la questione presente.

Il disegno di legge ebbe già l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, ed io prego il Senato a voler considerare nella sua saggezza quale effetto di amara delusione produrrebbe il suo rigetto!

Anche tale pensiero mi conforta nell'insistere affinché questa onoranda assemblea voglia pure onorarla della sua approvazione.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Chiedo permesso al Senato di dare spiegazione di una interruzione che mi è sfuggita, quando testè cominciava a parlare il ministro del tesoro.

A mio giudizio la ragione d'essere, anzi la ragione sufficiente della proposta di legge che ci sta davanti e sulla quale sono d'accordo il ministro e la Commissione e che io spero troverà favorevole accoglienza in quest'Assemblea, sta tutta in questo: nella diversità di condizione di vita della capitale in confronto degli altri centri.

Certamente in Italia abbiamo le ex-capitali le quali presentano condizioni di vita non uguali a quelle degli altri piccoli centri; ma Roma, oltre le condizioni che rendono difficile la vita nelle altre ex-capitali, ha quelle derivate da un cumulo di circostanze speciali, tra le quali quella di una crisi, le cui conseguenze ancora si scontano. Roma ha questo di speciale che rende assai difficile e disagiata la vita dei suoi abitanti, di avere in sè due Corti, le quali determinano una affluenza continua di stranieri, che influisce gaudemente sul rincaro dei viveri e delle pigioni. Ma sul rincaro delle pigioni, onorevole ministro, ha influito e continua ad influire fortemente quella specie di *trust*, quell'artificioso rincaro che si è prodotto, auspice il Governo, me lo perdoni, per avere lasciato accentrare in poche mani, anzi presso quelle del maggiore dei nostri istituti di credito, quasi tutta la proprietà urbana della capitale: tutte le case di qualche valore appartengono alle Banche e più di tutte alla Banca d'Italia.

Questi istituti avevano l'obbligo di smobilizzare in breve tempo, tempo che viene di fatto indefinitamente prorogato, e da ciò deriva un inconveniente dannoso per tutti ma specialmente per le classi meno agiate.

Qui con la nostra tolleranza e con la nostra debolezza contribuiamo a rendere più disagiata la vita della capitale, specialmente per quelli che vi debbono risiedere per ragioni d'ufficio, con evidente danno del prestigio delle nostre istituzioni.

Il fatto dell'agglomeramento della proprietà delle case presso le banche è avvenuto per effetto della crisi edilizia; ma ogni volta che si è sollevata la questione del tempo per la mobilitazione, i ministri del tesoro e la Commissione di finanze hanno detto cose inesattissime, affermando che le banche smobilizzano e vendono, quando invece non sono stati venduti che pochi ritagli di terreno e qualche catapecchia: i grandi ed i buoni stabili rimangono di proprietà dei nostri maggiori istituti.

E sapete perchè non cessa questo stato di cose?

Perchè si è costituito un esercito d'impiegati interessati a mantenerlo, i quali amministrano questa grande proprietà e ne esagerano il reddito.

Queste mie osservazioni quantunque estranee al disegno che discutiamo purtuttavta vi si collegano perchè si riferiscono al rincaro delle pigioni.

La Banca d'Italia creditrice va al possesso di uno stabile acquistato all'asta per poche centinaia di mila lire, e per coprirsi del suo credito non ne consente l'acquisto ad altri concorrenti a prezzo che potrebbe realizzare con molto beneficio. Da questo fatto deriva la permanente immobilizzazione di tutta o quasi tutta la proprietà fondiaria di Roma, e la conseguenza non può che esser questa, un aumento artificiale di disagio; e ciò spiega quindi la mia interruzione; disagi che è in potere del Governo di far cessare, o almeno di far durare il più breve tempo che è possibile. Ho finito.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Prego gli onorevoli colleghi di concedermi attenzione benevola per brevissimi istanti.

Io non intendo entrare nel merito di questa discussione; vorrei soltanto pregare gli onorevoli colleghi e anche l'onorevole ministro a prevenire una impressione penosa che potrebbe derivare da questa discussione per cosa che io credo completamente all'infuori dell'argomento che oggi ci intrattiene.

Oggi noi abbiamo dinanzi il progetto di legge per il ristabilimento della indennità di residenza agli impiegati di Roma.

Ci sono, e furono dette con molta precisione, e con sufficiente ampiezza, le ragioni specifi-

che per rimettere l'indennità di residenza agli impiegati della capitale.

Non facciamo oggi confronti fra residenza e residenza, fra ragioni di concedere e ragioni di negare. L'onorevole ministro è rimasto in un prudente riserbo e io credo sarebbe bene che restassimo nel riserbo stesso.

L'onorevole ministro non ha ricusato di prendere, quando lo crederà e potrà, in esame le condizioni delle altre città e degli altri gruppi d'impiegati che possono aspirare all'indennità di residenza. Non facciamo neppure il confronto a cui accennava fuggacemente il senatore Paternostro, cioè delle città ex capitali.

Non è soltanto la grande città la quale possa dar ragione ad un provvedimento di favore; vi sono delle località le più sperdute, che giustificherebbero a cento doppi l'indennità di residenza; perchè voi dovete calcolare anche il disagio e i sacrifici enormi a cui si sottopone chi sta in mezzo alla malaria, chi sta in luoghi inaccessibili, dove per avere i presidi dell'arte salutare più indispensabili si debbono spendere cento lire di viaggio.

Questa è la verità. Ma ora non siamo in condizione di esaminare tale fatto. E se non possiamo dare a quelli che pure aspetterebbero dalla generosità del Governo un aiuto, perchè vogliamo anche mortificarli coi confronti o toglierli da una speranza alla quale il ministro non ha dato adito, ma non ha neppure chiusa la porta?

È questione rimandata. Oggi abbiamo esclusivamente dinanzi a noi il progetto di Roma: restiamo in argomento. Come ha detto l'onorevole ministro del tesoro, esiste la ragione specifica per un trattamento speciale in Roma: per me la ragione sta in ciò che qui tutti un tempo avevano l'indennità e, in questa materia, il *precedente* ha valore; ora alcuni l'hanno altri no, e la disparità di trattamento negli uffici crea disturbo; infine l'indennità c'era ed è stata tolta e quando togliete qualche cosa non trovate mai alcuno che si persuada che togliendogli non gli abbiate fatto torto. Ciò è ragione sufficiente per rimettere la indennità.

Rimettiamola qui e riserviamo impregiudicate tutte le questioni delle altre località. (*Approvazioni vivissime*).

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Il Senato mi permetta una brevissima risposta alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Paternostro. Credo necessario di togliere qualsiasi impressione poco favorevole, che le parole dell'onor. senatore potessero avere prodotto in ordine al procedimento di smobilizzazione seguito dai nostri Istituti di emissione.

Come ha osservato con molta opportunità l'onor. Cavasola, non è ora il momento di riesaminare le cause ed i fenomeni economici, purtroppo tristi, che hanno prodotto il fatto di un'enorme immobilizzazione presso la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli. Debbo quindi limitarmi a ricordare che vi è una legge bancaria, la quale determina chiaramente gli obblighi di questi Istituti in ordine alla immobilizzazione stessa.

Sta nell'interesse degli Istituti di procedere a diminuirli, mentre trattasi di operazioni affatto estranee all'indole fondamentale del loro ufficio.

Però non si può smobilizzare con rapidità, senza gravi inconvenienti, e quindi la legge ha fissato determinati limiti, ha fissato determinate epoche.

Ora posso affermare che gli Istituti si trovano entro i limiti imposti, ed hanno invece soddisfatto agli obblighi dalla legge determinati.

Permetta, onor. senatore. Il modo di soddisfare a tali obblighi è duplice, cioè con i fondi di accantonamento, e con la smobilizzazione reale: ma gl'Istituti sono liberi di valersi dell'uno e dell'altro. Quindi il ministro del tesoro non ha facoltà di imporre agli Istituti obblighi maggiori e diversi da quelli fissati dalla legge bancaria.

Dette queste parole, ripeto che la discussione deve restringersi a quella questione sola che si trova davanti al Senato in questo momento.

Per non ripetere le parole un'altra volta muoverò una preghiera all'onor. senatore Frola; quella cioè che egli voglia convertire in raccomandazione il suo ordine del giorno. Io ne mi sono rifiutato nè ho aderito a far studi nel senso da lui desiderato; mentre soprattutto tengo a non creare vane illusioni che alla lor volta son causa di agitazioni altrettanto pericolose quanto frustranee.

Posso quindi accettare soltanto una raccomandazione, assicurando il senatore Frola che il Governo se potesse avere i mezzi sarebbe lieto di provvedere con altrettanti sussidi anche per altre residenze.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Mi perdoni il Senato, ma io veramente ho interrotto la prima volta il signor ministro del tesoro quand'egli espresse persuasione che l'aumento delle pigioni di Roma fosse sintomo di miglioramento economico. Io questo nego, perchè questo aumento secondo me è dovuto in massima parte al fatto dell'accantonamento della proprietà in poche o in un'unica mano: per me questo è fatto artificioso. Del resto in quanto all'esecuzione della legge la quale, secondo il ministro, lascia facoltà di libera scelta agli istituti d'emissione tra l'accantonamento e la smobilizzazione...

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Facoltà di valersi dell'una e dell'altra.

PATERNOSTRO. ...per me non è la soluzione migliore quella dell'accantonamento, perchè in grazia delle facilitazioni che hanno nelle condizioni dell'emissione, il mercato bancario consente loro accantonamenti di forti somme e questo produce per conseguenza di prolungare questo stato di cose per me anormale di rendere proprietari di stabili istituti che non dovrebbero possederne all'infuori che per l'uso dei propri servizi.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dichiaro che accetto la preghiera fattami dall'onorevole ministro del tesoro e converto il mio ordine del giorno in una raccomandazione.

Io mi ero creduto in dovere di richiamare l'attenzione del Governo sopra una questione assai grave e superiore alle osservazioni che ho sentito fare in quest'aula relativamente alla questione dell'indennità di residenza, e accetto che il Governo faccia degli studi...

PRESIDENTE. Dunque ritira, onor. Frola, il suo ordine del giorno?

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non occorre che lo ritiri perchè io non lo aveva presentato che all'Ufficio centrale; ora, poichè il ministro mi ha pregato di convertire l'ordine

del giorno in raccomandazione, aderisco alla sua preghiera.

FIERANTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *relatore*. Il Senato sa bene che il relatore deve compiere due doveri: l'uno di difendere la legge quando è combattuta; la concordia di tutti gli animi mi permette di non addurre altri argomenti non essendo uso a sfondare porte aperte, ovvero a combattere molini a vento; altro dovere del relatore è quello di dare informazioni sopra le petizioni giunte all'Ufficio centrale.

È norma costituzionale comandata dal nostro regolamento, affinché i senatori che debbono prendere una deliberazione, sappiano le passioni, le speranze, i desideri del paese.

Giunsero all'Ufficio numerosi telegrammi che non sono da comunicare al Senato, ma che furono dai commissari esaminati; numerose furono le memorie bene scritte che ripetevano la necessità economica della legge.

Da ultimo pervennero tre petizioni che vanno esaminate. Due di esse, l'una fu presentata dagli scrivani straordinari dei diversi Ministeri e l'altra dagli straordinari del Ministero delle finanze. Gli autori delle petizioni credevano che la legge non comprendesse tutti gli straordinari che vennero in Roma dopo la legge del 1887; ma il testo emendato dalla Commissione della Camera dei deputati, accettato dal Governo e deliberato dall'assemblea elettiva non giustifica il timore.

Se il disegno di legge avesse contenuto la lacuna indicata, il caso sarebbe stato gravissimo, perchè si sarebbe dovuto emendare la legge e rimandarla all'altro ramo del Parlamento. Il Senato non avrebbe permesso di escludere dalla legge gli straordinari residenti in Roma. La grande maggioranza di essi ha stipendi, che non bastano alle prime necessità della vita. Nella intendenza di finanza ve ne sono di quelli a lire 60 mensili, nel catasto altri da 80 a 90 lire; nel Genio civile da 100 a 110. Pochi forniti di laurea la somma maggiore che giunge a L. 250.

Questi infelici cittadini che lavorano da 15 a 20 anni non possono sperare promozioni, non hanno l'aumento sessennale, non hanno diritto a pensione; possono essere sempre licenziati. Mi

felicito adunque che la esclusione degli straordinari non esista.

Un'altra petizione importante fu inviata da tutti gli alunni retribuiti di cancelleria e segreteria esistenti in Roma. Essi temono che per la lettera della legge possono essere esclusi dal beneficio della legge. Esposero che ottengono per l'opera loro una retribuzione pagata dalla delegazione del Tesoro con nota nominativa personale e con tutte le norme e le formalità stabilite per gli altri impiegati dello Stato; esposero che per la legge 15 luglio 1900 fu per essi stabilita una pianta organica ed una graduatoria unica, che il regolamento 11 novembre 1900 stabilì che gli alunni debbono essere nominati, trasferiti e promossi con decreto ministeriale debitamente registrato alla Corte dei conti. Possono essere dispensati dal servizio per le ragioni comuni a tutti gli altri impiegati dello Stato.

Pensò l'Ufficio che lo spirito informatore della legge non tolga il beneficio agli alunni che si trovano in una condizione migliore degli straordinari perchè sono impiegati in un periodo preparatorio, ossia, nel primo gradino della loro carriera.

L'Ufficio non ha creduto di proporre un emendamento che non pareva necessario, nè ha potuto corrispondere al loro desiderio di interpretare la legge, perchè il Senato può emendarla, ma le leggi non s'interpretano nel periodo di esame. L'interpretazione autentica si fa con legge speciale per l'articolo 74 dello Statuto. L'opinione contraria potrebbe essere sostenuta con criterio rigoroso dicendosi che lo *stipendio* non sia la *retribuzione*; ma non pare che la differenza del significato delle due parole sia da dedurre per i fini della legge.

Una petizione giunta poco fa all'Ufficio dall'Associazione generale è spedita dagli impiegati civili di Napoli. Essi muovono dall'errore di credere che la legge che va discutendosi sia una legge di privilegio, che oggi per la prima volta agli impiegati della capitale intenda dare una indennità di residenza, e domandano che il Senato sostenga i diritti dei funzionari dello Stato assegnati nelle altre città della nazione e che per ora respinga la legge.

Avete veduto, signori senatori, che l'Ufficio centrale nella ristrettezza del tempo usò grande diligenza a ricercare gli elementi necessari al-

l'aumento della legge. La relazione ha fornito gli elementi finanziari utili per lo studio di altra legge.

Debbo pertanto domandare che sia corretto un errore di stampa, cioè che a pagina seconda della relazione dove si legge: « Gli impiegati di ruolo residenti in Roma con stipendio *non inferiore*, si scriva *non superiore*. Il Senato, che non ha iniziative in materia di spese, dice agli autori della petizione che sperino nell'avvenire che per lo più sta sopra le ginocchia di Giove.

Mi rimane di rendere ringraziamenti al collega Cantoni per aver ritirato il contro-progetto che avrebbe provocato una lunga discussione superflua, non essendo accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Ho morale certezza che questa assemblea ove seggono le più grandi dignità dello Stato, non immemori degli anni primi della loro carriera, darà forte, e numeroso il voto a favore degli umili. Più volte negl'intimi parlari dissi a parecchi di voi che l'animo mio aveva grandissima simpatia per questa legge, perchè esordii nella carriera modesta ed onoratissima degli impiegati e ne provai i dolori e i sacrifici. Nel momento che vi accostate a dare il voto vorrei scrivere su quell'urna: *Non ignara mali miseris succurrere disco. (Vivissime approvazioni)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, residenti in Roma, con stipendio non superiore a lire 4000, i quali per effetto dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, non godono le indennità di cui alla legge 7 luglio 1876, n. 3212, viene assegnata una indennità di residenza di lire 200 per gli scapoli, di lire 250 per gli ammogliati senza prole e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 350 per gli ammogliati o vedovi con prole.

Eguale trattamento viene fatto agli impiegati civili straordinari, qualunque sia la loro qualificazione, residenti in Roma, nominati prima della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Agli uscieri o inservienti, che si trovino nelle medesime condizioni e non forniti di alloggio, è assegnata la indennità di lire 150 ai celibi, di lire 200 agli ammogliati senza prole e agli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 250 agli ammogliati o vedovi con prole.

Gli impiegati, uscieri ed inservienti, ai quali con l'articolo della legge 22 luglio 1894, n. 339, fu conservata l'indennità di residenza, ed il decimo sullo stipendio di cui alla legge del 7 luglio 1876, n. 3212, avranno diritto alla indennità portata dalla presente legge, qualora questa attribuisca loro una somma maggiore di quella ora goduta compreso il decimo suddetto.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma, mantenuta con la legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelle concesse con la presente legge, saranno stanziate, a cominciare dall'esercizio 1902-903, in appositi capitoli, distintamente dagli stipendi e da qualsiasi altra competenza spettante agli impiegati dello Stato.

Al pagamento di dette indennità sarà però provveduto con gli stessi mandati emessi per gli stipendi, nei quali titoli di spesa si faranno figurare in modo distinto le somme da imputarsi a ciascun capitolo.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di tutti i disegni di legge approvati nel corso di questa stessa seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Presentazione di progetti di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione della maggiore spesa di L. 350,000 per i lavori di compimento del Policlinico Umberto I in Roma.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà inviato all'esame della Commissione di finanze.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1901:

Senatori votanti	97
Favorevoli	90
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali:

Senatori votanti	98
Favorevoli	91
Contrari	7

Il Senato approva.

Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria:

Senatori votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazioni alle piante organiche del personale delle poste e dei telegrafi e provvedimenti concernenti il personale stesso:

Senatori votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

Prevenzione e cura della pellagra:

Senatori votanti	98
Favorevoli	88
Contrari	10

Il Senato approva.

Indennità agli impiegati residenti in Roma:

Senatori votanti	98
Favorevoli	73
Contrari	25

Il Senato approva.

(Applausi dalle Tribune)

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al regime fiscale degli zuccheri;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902;

Assegno e ripartizione di fondi nel decennio 1903-904, 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali;

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito;

Maggiore spesa sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lavori compiuti nel palazzo di Montecitorio in esecuzione delle leggi 1 aprile 1900, n. 110 e 15 luglio 1900, n. 250;

Convalidazione del R. decreto 10 settembre 1895, n. 574, sulle tare per le merci che s'importano dall'estero;

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1882;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 6 luglio 1902 (ore 10,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche